



COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro

ORDINANZA N. 56 del 26.07.2012

OGGETTO: ISTITUZIONE DI UN TRATTO DI SPIAGGIA RISERVATA ALL'ACCESSO DEI CANI E LORO CONDUTTORI.

IL SINDACO

VISTO:

- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954 n. 320, recante "Regolamento di Polizia Veterinaria";
- la Legge 189/2004 sul divieto di maltrattamento degli animali e sull'abbandono di animali domestici;
- l'Ordinanza ministeriale 22 marzo 2011, differimento del termine di efficacia e modificazioni dell'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 3 marzo 2009, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani;
- la Legge regionale del 18 maggio 1994, n. 21, adottata ai sensi della legge-quadro 14 agosto 1991 n. 281, promuove e disciplina, la tutela degli animali, condanna gli atti di crudeltà verso di essi ed il loro abbandono, favorisce interventi volti a contrastare il randagismo ed opera per garantire e promuovere il rispetto degli animali ed il valore della corretta convivenza tra animali e uomo;
- La Determinazione Interdirettoriale n. 786 del 10.05.2012 "*Ordinanza Balneare 2012 - Disciplina delle attività esercitabili sul demanio marittimo*" della Regione Sardegna recante la disciplina delle attività esercitabili sui demanio marittimo che, alla lettera g) art. 3 cita testualmente "*è vietato durante la stagione balneare, transitare o trattenersi con qualsiasi tipo di animale, anche se munito di museruola o guinzaglio. Sono esclusi dal divieto le unità cinofile da salvataggio munite di brevetto per il salvataggio rilasciato dalla Scuola Italiana Cani Salvataggio (SICS), nonché le unità cinofile da salvataggio munite di brevetto per il cane e brevetto per il salvamento (della Società Nazionale di Salvamento) per il conduttore rilasciato dall' U.C.I.S. unità Cinofile Italiane di soccorso. Le unità Cinofile durante i servizi devono essere munite di tessera di riconoscimento dell'Associazione di appartenenza, censita presso il Registro Regionale del Volontariato. Sono altresì esclusi dal divieto i cani guida per i non vedenti ed i cani condotti al guinzaglio dal personale addetto alla sorveglianza degli stabilimenti balneari nelle ore di chiusura.*
Le Amministrazioni Comunali dovranno, anche in forma consorziata fra comuni costieri limitrofi, e salve le autorizzazioni di competenza di altre Pubbliche Amministrazioni, individuare apposite zone di litorale, nelle quali consentire l'accesso anche agli animali.
Le Amministrazioni Comunali dovranno delimitare e segnalare adeguatamente tali aree e dovranno garantire la pulizia. Le Amministrazioni Comunali vigileranno, altresì, affinché i proprietari degli animali rispettino l'ordinanza del Ministero della Salute del 12.12.2006 e l'ulteriore normativa vigente in materia;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 10.08.2009 con la quale è stato approvato il "Piano di utilizzo dei litorali redatto dallo Studio Tecnico Mura e Tomasello;
- la deliberazione di G.R. n. 25/42 del 1.7.2010 in cui sono state approvate le "Linee guida per la predisposizione del Piano di Utilizzo dei Litorali";



- la deliberazione di G.M. n. 143 del 04.07.2012 in cui viene approvata l'individuazione dell'area destinata alla fruizione da parte di cani, da localizzare in località peschiera, lato sx-fronte mare di mt. Lineari 80 e di dare mandato al Sindaco dell'adozione degli atti necessari e conseguenti;

ORDINA:

1. L'utilizzo dell' area è consentito dalle ore 9:00 alle ore 20:00 nel periodo dal 27 luglio al 31 Ottobre 2012;
2. Possono accedere alla spiaggia esclusivamente i cani regolarmente iscritti all'anagrafe canina;
3. Qualunque deiezione degli animali stessi deve immediatamente essere rimossa a cura del proprietario/detentore, che dovrà essere munito di paletta/raccogliatore e riposta negli appositi contenitori;
4. I proprietari/detentori dei cani sono responsabili del benessere, del controllo e della conduzione degli animali e rispondono, sia civilmente che penalmente, di eventuali danni o lesioni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso;
5. I proprietari/detentori devono essere maggiorenni ed in possesso di un valido documento di identità, che dovrà essere esibito in fase di controllo da parte degli organi preposti alla vigilanza, in mancanza del quale saranno sanzionati ed immediatamente allontanati dall'area;
6. I proprietari/detentori debbono essere muniti di apposito guinzaglio e museruola, da utilizzare in caso di necessità;
7. Gli animali possono fare il bagno in mare nello specchio acqueo antistante la zona sopraindicata sotto il controllo e la responsabilità del proprietario/detentore;
8. È vietata la sosta dei cani al di fuori delle aree autorizzate;
9. Gli animali devono essere esenti da infezioni di pulci, zecche o altri parassiti;
10. Possono accedere alla spiaggia esclusivamente i cani con regolare documentazione sanitaria, attestante della profilassi vaccinale periodica contro le principali malattie infettive ed infestive;
11. L'accompagnatore deve essere provvisto della scheda di vaccinazione che dovrà essere esibita in fase di controllo da parte degli organi preposti alla vigilanza, in mancanza del quale sarà sanzionato ed immediatamente allontanato dall'area;
12. Essendo tale area non dotata di ombreggio, acqua e servizio di salvataggio, sarà cura del proprietario/detentore, garantire il benessere dell'animale, creare zone d'ombra e provvedere alla fornitura di acqua per l'abbeverata e la docciatura senza far uso di detersivi;
13. Sarà cura dei proprietari/detentori affinché i loro cani non arrechino disturbo al vicinato, vigilando su eventuali manifestazioni di aggressività verso gli altri soggetti contemporaneamente presenti;
14. L'accesso è comunque proibito ad animali con sindrome aggressiva e femmine durante il periodo estrale;



AVVERTE CHE:

le infrazioni saranno punite, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, applicando, a seconda dei casi e in conformità alle disposizioni della Legge 689/81, le sanzioni pecuniarie amministrative di cui all'art. 1164 del Codice della Navigazione.

INFORMA CHE

a norma dell'art. 3 c. 4 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 06/11/1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere sia per incompetenza, per accesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo della Sardegna.

RICORDA CHE

ai sensi dell'art. 22 della Legge 241/1990 e s.m.i., tutti gli atti e la documentazione relativa alla presente ordinanza possono essere consultati presso l'Ufficio Ambiente Via Roma, 125;

il Responsabile del Procedimento è il geom. Maurizio Coda del Servizio Pianificazione Urbanistica e Gestione del Patrimonio sito in Vai Roma, 125 Tel. 0784/870837 Fax 0784/878300 Indirizzo Mail: manutenzioni@comune.siniscola.nu.it;

DICHIARA

questa ordinanza immediatamente esecutiva ed in vigore dalla data della sua sottoscrizione;

DISPONE

La presente Ordinanza sia resa nota a mezzo affissione all'Albo Pretorio e pubblicazione sul sito internet dell'Ente.

La stessa sia trasmessa:

- Al Comando di Polizia Municipale;
- Alla ASL N. 3 di Nuoro;
- Alla Capitaneria di Porto di Olbia;
- All'Ufficio Locale Marittimo;
- Al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale;
- Al Comando Compagnia Carabinieri di Siniscola;
- Al Comando Stazione Carabinieri S. Lucia di Siniscola;
- Alla Compagnia Barracellare;

L'esecuzione e l'osservanza della presente è demandata al Comando Polizia Municipale e agli agenti della forza pubblica.

IL SINDACO


Rocco Celentano



Allegato "A": Estratto planimetrico dell'area;

Allegato "B": Estratto del PUL;

Allegato "A" all'Ordinanza Sindacale n. 56 del 26 Luglio 2012



Allegato "B" all'Ordinanza Sindacale n. 56 del 26 Luglio 2012



S9

S.B.



Spazio dedicato agli animali

S10 / S11